

AVV. GIOVANNI MARCHESE
Via S. Giovanni Bosco,30 – Messina
Tel. e fax 090/679645
Pec: marchese.giov@pec.giuffre.it

AVVISO DI PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Giudizio relativo al ricorso numero 590/2022 RG

proposto, con ricorso introduttivo, da Giuseppe PERDICHIZZI, con l'avv. Giovanni Marchese,

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,
il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
in persona del Dirigente pro tempore,

e nei confronti

di tutti i concorrenti controinteressati, non specificamente individuabili, indicati nell'elenco dei convocati per la prova orale, allegato all'avviso di convocazione pubblicato sul sito dell'USR per il Piemonte in data 22.4.2022,

per l'annullamento previa sospensione:

-) dell'avviso di convocazione per la prova orale, di cui alla nota dirigenziale dell'USR per il Piemonte n. 6020 del 22.4.2022, pubblicata nel sito istituzionale, a cui è allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado;

-) dell'elenco dei candidati idonei convocati per l'espletamento della prova orale, allegato all'avviso pubblicato sul sito dell'USR per il Piemonte in data 22.4.2022, nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente, che avrebbe dovuto riportare il punteggio soglia di punti 70;

-) dell'esclusione del ricorrente dall'elenco degli idonei convocati per l'espletamento della prova orale;

-) delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “computer – based”, per la classe di concorso A012 (“Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”), tenutasi il giorno 28.3.2022, nel turno pomeridiano (gruppo T2), nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 43, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l’accesso alla prova orale;

-) del quesito n. 43, predisposto dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, dal momento che non rispondeva alla regola delle prove scritte di domanda a risposte multiple, previste dal bando e la disciplina legislativa e regolamentare del concorso, dal momento che tale domanda era equivoca prestandosi a più risposte esatte, non solo quella indicata dalla Commissione nazionale che ha predisposto i quesiti, ma anche quella indicata dal ricorrente, prestandosi anche ad una terza risposta esatta;

-) degli atti di approvazione dei quesiti della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale presso il Ministero, di cui all’art. 7 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, “in parte qua”, relativamente al quesito n. 43, il cui contenuto rientra nell’ambito dei cinque quesiti finalizzati alla verifica delle conoscenze relative all’uso del digitale nell’azione didattica, riguardante l’uso della piattaforma di “Scratch”, riguardo al quale è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata, indicando n. 4 risposte possibili: a) making, b) podcasting, c) storytellin, d) inquiry, la cui risposta corretta non era soltanto quella ritenuta esatta dalla Commissione di cui alla lettera c), “storytelling”, ma anche quella di cui alla lettera a) “making”, indicata dal ricorrente, ed anche quella di cui alla lettera d) “inquiry”;

-) degli atti di approvazione della prova scritta, nella parte in cui non risulta assegnato al ricorrente il punteggio di 70;

-) della mancata convocazione alla prova orale di cui all’avviso pubblicato in data 22.4.2022;

-) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche quelli non conosciuti;

SUNTO DEI MOTIVI

Il prof. PERDICHIZZI Giuseppe ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ricorso che ha preso il n. 590/2022 RG.

I MOTIVI del ricorso introduttivo sono i seguenti:

1- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa e regolamentare regolatrice del concorso nonché del bando di concorso. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Con particolare riferimento alla valutazione della prova scritta ed ai quesiti elaborati dalla Commissione nazionale presso il Ministero per la classe di concorso A012, si evince, sinteticamente, quanto segue in ordine alla disciplina del concorso.

a) Innanzitutto, ogni quesito deve essere caratterizzato da una domanda a risposta multipla; e, quindi, ciascun quesito deve consistere in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;

2) Per ogni risposta esatta debbono essere assegnati due punti; mentre, per ogni risposta errata o non data, non è assegnato alcun punto;

3) La prova scritta si considera superata dai concorrenti che abbiano conseguito il punteggio minimo di 70 punti;

4) La prova scritta, oltre a svolgersi su base regionale, potrà svolgersi in più sessioni; ed i blocchi di domande delle diverse sessioni sono equipollenti per numero di argomenti e per difficoltà.

Ciò posto, nel caso di specie, per quanto anche precisato in premessa, è accaduto quanto segue.

Il prof. Perdichizzi, docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A012, “Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, attualmente, in servizio, con contratto a tempo determinato, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Paolo Boselli di Torino, ha presentato domanda di partecipazione al concorso indicato in premessa per la Regione Piemonte, inoltrandola all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Con riferimento al quesito n. 43, del blocco di domande della sessione della prova scritta

svoltasi, per la Regione Piemonte, in data 28.3.2022, nel turno pomeridiano (“T2”), nell’ordine dei moduli assegnati al ricorrente, questi ha dato una risposta esatta che è stata ritenuta errata dalla commissione di valutazione, e ciò in quanto la risposta ritenuta esatta, tra le quattro indicate nella scheda, sulla base dei quesiti predisposti dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero era diversa ma non era la sola risposta esatta.

In altri termini, per errore della predetta commissione, che ha predisposto il quesito, questo non rispondeva a quanto previsto nel bando, vale a dire al criterio della domanda a risposta multipla.

Precisamente, con riferimento al quesito n. 43, che era uno dei cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali, nella scheda risulta la seguente domanda: *“La piattaforma di Scratch con il coding e la programmazione a blocchi può essere sfruttata per sviluppare attività di:”*; e, di seguito, le seguenti 4 risposte: *“a) making; b) podcasting; c) storytelling; d) inquiry.”*.

Ora, come risulta dalla scheda presentata e valutata dalla commissione di valutazione della prova scritta, il ricorrente ha dato la risposta a) “making”; mentre la risposta ritenuta “a monte” esatta dal Ministero era quella c) “storytelling”.

Senonchè, come si è detto, tale risposta non era l’unica corretta rispetto alla domanda.

In altri termini, la risposta esatta non era solo quella ritenuta tale dalla Commissione, indicata alla lettera c) “storytelling”, ma anche quella indicata dal ricorrente alla lettera a) “making”; ed anzi, sarebbe stata corretta, anche, la risposta di cui alla lettera d) “inquiry”. E ciò si evince, facilmente, dalla stessa “brochure” della piattaforma di “Scratch” (che si produce in atti, sia il testo originale in lingua inglese che quello tradotto con google), scaricabile dal sito internet della piattaforma in cui sono riportate le attività che con questa possono essere sviluppate, tra cui quella di “maker”; nonché dall’articolo, apparso sulla rivista specialistica on line “Orizzonte Scuola”, in cui viene commentata proprio l’ambiguità ed erroneità della domanda in questione (anche questo prodotto agli atti).

Per cui, appare evidente l’errore in cui è caduta la Commissione di valutazione e, prima ancora, l’errore della Commissione Nazionale che ha predisposto i quesiti, la quale, con riferimento al citato quesito, ha violato il bando, il regolamento sui concorsi di cui qui si

tratta e, quindi, la disciplina legislativa su cui sono basati i citati atti regolamentare e disciplinanti il concorso. In particolare, è stata violata la norma regolatrice del concorso, relativamente alla prova scritta, della domanda a risposta multipla. Infatti, il quesito n. 43 in questione non risponde al criterio della domanda a risposta multipla.

Ciò posto - dal momento che la domanda a risposta multipla, così come formulata era errata, nel senso della risposta non inequivoca, di una sola sulle quattro proposte, e dovendo applicare i principi della massima partecipazione, dovendosi fare salve tutte le possibili risposte esatte, nel rispetto della parità di trattamento - al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati, e debbono essergli assegnati, per la risposta data, esatta, punti 2, e, quindi, complessivamente, la prova scritta andava valutata, e va valutata, non con il punteggio di 68 punti, ma con il punteggio di 70 punti; e, conseguentemente, avrebbe dovuto, e deve, essere ammesso alla prova orale.

2- Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa e regolamentare regolatrice del concorso nonché del bando di concorso. Errore nei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

2.1) Per quanto si è detto al punto precedente, richiamando la disciplina che si applica al concorso, all'esito della prova scritta "*computer – based*", che doveva svolgersi secondo il criterio delle domande a risposta multipla, di cui una soltanto corretta, tenutasi il giorno 28.3.2022 nel turno pomeridiano (gruppo T2), il prof. Perdichizzi ha riportato punti 68, non raggiungendo così la soglia minima di punti 70, per accedere alla prova orale.

Senonchè, dopo avere effettuato l'accesso agli atti, ed in particolare, esaminato le schede riguardanti la prova scritta sostenuta, e quindi le risposte date alle singole 50 domande, il ricorrente ha rilevato che, con riferimento alla domanda n. 43 - dove è stato chiesto quale attività poteva essere sviluppata con l'uso della piattaforma "Scratch", e dove sono riportate n. 4 possibili risposte: a) making, b) podcasting, c) storytellin, d) inquiry - la sua risposta: a) "making" è stata ritenuta errata, ritenendo la commissione esatta la risposta c) "storytelling", e, di conseguenza, non gli sono stati attribuiti i punti 2 previsti nel bando per le risposte esatte, ma punti 0.

Senonchè, come già si è detto, con riferimento alla domanda n. 43, così come formulata nel questionario della prova scritta, questa non era inequivoca, vale a dire non era idonea ad

individuare in modo inequivoco l'unica risposta esatta, ma era equivoca ed ambigua prestandosi a più risposte esatte. Invero, la risposta esatta non era solo quella ritenuta corretta dalla Commissione (lettera c) "*storytelling*"), ma anche quella indicata dal ricorrente alla lettera a) "*making*"; ed anzi, era possibile rispondere in modo corretto anche con la risposta di cui alla lettera d) "*inquiry*".

Per cui, al ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati, per la risposta data, punti 2, e quindi avrebbe dovuto essere valutato, all'esito della prova scritta, con punti 70, e, conseguentemente, ammesso alla prova orale.

2.2) L'USR Piemonte è a conoscenza di tale circostanza per quanto fatta rilevare anche da altri concorrenti.

Tale errore concretizza il vizio dell'eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Infatti, a parte la violazione del principio del buon andamento, di cui si dirà "*infra*", l'errore in cui è caduto il Ministero nel predisporre tale quesito ha determinato la violazione della "*par condicio*" tra i concorrenti, dal momento che non solo i concorrenti della sessione di esami del pomeriggio del giorno 28.3.2022 sono stati svantaggiati rispetto a quelli di altra sessione dove un tale errore non esisteva; ma, prima ancora, si è determinata una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima sessione che hanno dato tutti una risposta esatta, e, quindi, tra quelli che hanno dato la risposta ritenuta l'unica esatta dalla Commissione e quelli che hanno dato la risposta esatta ritenuta errata dalla Commissione, come è il caso del ricorrente.

Per cui, è stata violata la parità di trattamento.

2.3) Con riferimento, poi, all'errore in sé – vale a dire alla equivocità della domanda - si consideri quanto segue.

Nei pubblici concorsi, come quello di cui si tratta, con domande a risposte multiple, è frequente il caso di domande errate e/o ambigue, per errore incorso dalla Commissione che predispone tali domande.

Come sappiano, in tali casi, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi

sia assoluta “certezza ed univocità della soluzione”. La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Ogni quiz a risposta multipla deve, quindi, prevedere con certezza una risposta univocamente esatta, per evitare una valutazione dei candidati che possa porsi in violazione del principio della par condicio desumibile dall’ art. 97 della Costituzione.

CONTROINTERESSATI

In relazione al sunto del ricorso e dei motivi, i soggetti controinteressati sono i soggetti inclusi nell’elenco degli ammessi alla prova orale relativamente al “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022) - Classe di concorso A012 - Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado”.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note nel sito medesimo.

Il presente avviso verrà pubblicato, in esecuzione dell’ordinanza n. 643/2022 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha autorizzato il sig. Perdichizzi a provvedere alla notifica per pubblici proclami.

Sono allegati al presente avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo e l’ordinanza.

Messina/Torino 21.6.2022

avv. Giovanni Marchese